



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II*

Prot. n. 26863 del 24 marzo 2010

Corpo Intercomunale di Polizia Locale  
Città di Arzignano  
Via 4 Martiri n. 71/c  
36071 Arzignano (VI)

Oggetto: richiesta parere per istituzione promiscua di area adibita a parcheggio veicoli a pagamento e a disco orario.

Con riferimento alla nota in oggetto si comunica che l'istituzione promiscua di aree di parcheggio veicoli a pagamento e a disco orario, così come prospettato da codesto Ufficio, non appare attuabile. Una ipotesi siffatta non è contemplata dall'art. 6 del Codice della strada che anzi, al comma 4, lett. d), parla alternativamente di limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.

Analogamente l'art. 7, al comma 1, lett. e) ed f), tratta di aree di parcheggio in generale e di aree di parcheggio dove la sosta è subordinata al pagamento di una somma, ed al comma 8 esprime ancora un concetto di alternatività tra aree dove la sosta è a durata controllata e a durata non controllata, prevedendo espressamente spazi dedicati ovvero aree differenziate tra loro vicine.

Non bastasse quanto appena argomentato, si richiama l'attenzione sulla direttiva del Ministero dei lavori pubblici 12/04/1995 (Supplemento alla GU 24-6-1995 n.146), relativa alla redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, tra i quali è importante evidenziare quello relativo alla tariffazione della sosta su strada.

Ebbene, in generale la limitazione della durata della sosta o la sua tariffazione sono adottate come una strategia di regolazione in ambiti dove si vuole privilegiare un ricambio frequente dei veicoli in sosta per specifiche esigenze.

In questa ottica l'adozione di una area dove è possibile sia la sosta limitata che non limitata, sia pure in questa ultima ipotesi a pagamento, non sembra coerente con la finalità richiamata, e di non agevole motivazione della corrispondente ordinanza da emanarsi ai sensi dell'art. 5 del Codice, prestando così il fianco a possibili impugnative.

Peraltro, l'ipotesi dell'abbonamento mensile o annuale senza identificazione, ed anche differenziato, sembra prospettare problemi di controllo e di differente trattamento tra utente occasionale ed utente stanziale.

Per tutto quanto procede questo Ufficio esprime parere negativo circa la possibilità di istituzione delle aree in argomento, mentre rimane impregiudicata la possibilità di realizzare due aree distinte di parcheggio, anche contigue, dove una potrà essere soggetta ad una regolamentazione temporale, e l'altra condizionata al pagamento di un abbonamento ovvero per le ore effettive di utilizzo, risolvendo così anche il dubbio circa il tipo di segnaletica orizzontale da adottare.

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dott. Ing. Sergio DONDOLINI )